

# LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36<sup>(1)</sup>

## Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1990, n. 49.

**1. 1.** <sup>(2)</sup>

**2.** <sup>(3)</sup>

<sup>(2)</sup> Sostituisce il terzo comma dell'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110.

<sup>(3)</sup> Modifica l'ultimo comma dell'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110.

**2. 1.** <sup>(4)</sup>

<sup>(4)</sup> Sostituisce con due commi il sesto comma dell'art. 5, L. 18 aprile 1975, n. 110.

**3.1.** <sup>(5)</sup>

<sup>(5)</sup> Sostituisce il terzo comma dell'art. 3, L. 18 aprile 1975, n. 110.

**4.** 1. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «nel numero di due per le armi comuni da sparo», sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di tre per le armi comuni da sparo».

**5.** 1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.

**6.** 1. <sup>(6)</sup>

<sup>(6)</sup> Aggiunge un periodo al terzo comma dell'art. 22, L. 27 dicembre 1977, n. 968.

**7.** 1. Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria <sup>(7)</sup>.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonché di concessione gratuita della licenza.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio <sup>(8)</sup>.

<sup>(7)</sup> Sull'estensione dell'applicabilità della disposizione contenuta nel presente comma, vedi l'art. 21, L. 21 luglio 2000, n. 205.

<sup>(8)</sup> Vedi, anche, il D.M. 24 marzo 1994, n. 371.

**8.** 1. Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.

**9.** 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa.

2. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purché sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità.

*2-bis.* L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione inter frontiera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato <sup>(9)</sup>.

*2-ter.* I soggetti autorizzati ai sensi del comma *2-bis* possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa <sup>(10)</sup>.

*2-quater.* Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma *2-bis*, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma *2-bis*, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388 <sup>(11)</sup>.

<sup>(9)</sup> Comma aggiunto dall'art. 20, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003.

<sup>(10)</sup> Comma aggiunto dall'art. 20, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003.

<sup>(11)</sup> Comma aggiunto dall'art. 20, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003.

**10.** 1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie, comprese quelle da guerra o tipo guerra e quelle da punta e da taglio, o parti di esse, compresi i congegni necessari per il loro funzionamento, munizioni, esplosivi, ed altri congegni micidiali, non sono punibili qualora, prima dell'accertamento del reato e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta, ovvero, qualora si tratti di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere legalmente detenuti, ottemperino all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La denuncia è valida anche senza l'indicazione della provenienza.